


Civile Ord. Sez. 5 Num. 6614 Anno 2026

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA

Data pubblicazione: 19/03/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso n. 11589-2021 R.G. proposto da:

PANTANELLA PIERFRANCESCO

AGRESTI PAOLA PATRIZIA

rappresentati e difesi dall'Avvocato STEFANO RECCHIONI giusta procura speciale in atti

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa *ope legis* dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 3119/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 20/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/3/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO

RILEVATO CHE

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello di Agenzia delle entrate avverso la pronuncia n. 3052/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma, con cui era stato accolto il ricorso proposto da Pierfrancesco Pantanella e Paola Patrizia Agresti avverso avvisi di liquidazione per recupero dell'imposta di donazione della nuda proprietà di quote della Immobiliare Stefano Pantanella S.r.l. e dell'imposta di donazione di usufrutto, in seguito a rogito notarile stipulato il 10.07.1013, stante la carenza del requisito oggettivo di cui all'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 346/1990.

Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale i contribuenti propongono ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

I ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO CHE

1.1. Con unico motivo i ricorrenti denunciano, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., dell'art. 3, comma 4 *ter*, d.lgs. n. 346/1990 e degli artt. 2471 bis c.c., 2352, primo comma, c.c. e 2479 c.c. avendo la Commissione tributaria regionale «erroneamente omesso di considerare che, sulla base della suindicata normativa civilistica e fiscale, tenuto conto che con l'art. 3 dell'atto di donazione (quindi, con patto espresso), il donante...(aveva)... riservato ai nudi proprietari il diritto di partecipare alle decisioni riguardanti tutte le materie di competenza dei soci stabilite all'art. 2479 c.c., ivi compresa l'approvazione del bilancio, nel caso *de quo* sarebbe stato da reputare sussistente anche il requisito oggettivo previsto per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 3, comma 4 *ter*, d.lgs. n. 346/90 (*id est*: il controllo di diritto sulla società), atteso che all'usufruttuario...(era)... stato riservato dal donante stesso solamente il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

limitato diritto agli utili e il diritto di deliberare in ordine alla ripartizione degli stessi».

1.2. La censura va disattesa.

1.3. Come leggesi nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi delle parti, la vicenda che ha dato luogo all'adozione dell'avviso di accertamento impugnato, è la seguente: con atto di donazione a rogito Notaio Guido Gilardoni dell'11 luglio 2013, Stefano Pantanella aveva donato ai figli Maria Sole Pantanella e Pierfrancesco Pantanella, in parti uguali e indivise, la nuda proprietà delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale, dell'Immobiliare Stefano Pantanella S.r.l. ed aveva trasferito, in caso di premorienza, alla moglie Paola Patrizia Agresti, l'usufrutto vitalizio sulle descritte quote, inizialmente mantenuto in capo a se stesso; l'art. 3 del citato atto di donazione prevede quanto segue: «La donazione viene fatta ed accettata a titolo di anticipata successione da imputarsi sulla quota legittima e per il supero sulla disponibile, con espressa dispensa dalla collazione. Per patto espresso si stabilisce che il diritto agli utili e il diritto di voto esclusivamente per quanto concerne le delibere aventi ad oggetto la ripartizione degli stessi resti riservato all'usufruttuario, anche successivo. L'esercizio del diritto di voto per tutti gli altri argomenti spetterà ai nudi proprietari»; i donatari avevano chiesto l'applicazione dell'art. 3, comma 4 ter, del d.lvo. 31 ottobre 1990 n. 346 (TUS), obbligandosi contestualmente a mantenere il controllo della Società e a non cedere le quote sociali per un periodo inferiore a cinque anni dalla data dell'atto di donazione, pena la decadenza del beneficio e il conseguente pagamento dell'imposta in misura ordinaria, oltre sanzioni e interessi; con i tre avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni impugnati, notificati a Pierfrancesco Pantanella, rispettivamente nella qualità di erede di Stefano Pantanella e in proprio, ed a Paola Patrizia Agresti, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato ai contribuenti il riconoscimento delle agevolazioni previste dall'art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. 31/10/1990 n. 346 per mancanza del requisito oggettivo, non avendo i trasferimenti determinato il controllo previsto ex art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., ossia il controllo di diritto esercitabile tramite

una partecipazione che attribuisca giuridicamente la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria.

1.4. Ciò posto, l'art. 3, comma 4-ter, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346 (quale introdotto dall'art. 1, comma 78, lett. a, della Legge 27 dicembre 2006 n. legge 27 dicembre 2006 n. 296, nella versione vigente *ratione temporis*) dispone quanto segue: «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata».

1.5. La giurisprudenza di questa Corte (in termini: Cass. n. 7429/2021) ha, dunque, precisato che le condizioni per l'esenzione sono che il destinatario del trasferimento sia un discendente del disponente e, se oggetto del trasferimento sono partecipazioni di società di capitali, detto trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare «il controllo» della società, che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di una società, ossia detiene più del cinquanta per cento delle quote o azioni della stessa, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ed inoltre, i beneficiari del trasferimento devono proseguire l'esercizio dell'impresa o detenere il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

controllo della società le cui quote sono state trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

1.6. È, pertanto, indispensabile che il trasferimento della partecipazione sociale permetta al beneficiario di avere a disposizione la maggioranza dei voti da esercitare nell'assemblea ordinaria, cosicché la disposizione agevolativa contenuta nell'art. 3, comma 4-ter, del D.L.vo 31 ottobre n. 346 vincola la fruizione dell'agevolazione alla sussistenza in capo al beneficiario di una situazione di controllo di diritto.

1.7. Trattasi quindi di una situazione di controllo maggioritario, che presuppone il potere di determinare l'esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, non un potere circoscritto a singole delibere.

1.8. Se un soggetto non è in grado di incidere con il proprio voto sulla delibera di destinazione/ripartizione degli utili, non si configura, tuttavia, un «controllo di diritto» ex art. 2359 c.c., perché manca una parte essenziale dei poteri riservati dell'assemblea ordinaria.

1.9. La destinazione dell'utile assume, invero, particolare importanza in quanto deliberare se destinare gli utili a dividendo per i soci o a patrimonio trattenuto dalla società, incide su diritti dei soci e struttura finanziaria dell'ente.

1.10. L'assemblea dei soci può infatti deliberare di trattenere gli utili per destinarli a copertura di perdite pregresse o di perdite emerse in bilancio, o di accantonare gli utili a riserva per rafforzare il patrimonio netto o finanziare investimenti futuri, piani di sviluppo, riduzione dell'indebitamento.

1.11. La scelta di non distribuire utili è, peraltro, legittima solo se supportata da ragioni oggettive e coerenti con l'interesse della società (come, ad esempio, per necessità di autofinanziamento, piani di investimento), divenendo, invece, annullabile se costituisce abuso di maggioranza mediante decisione reiterata di non distribuire utili, senza valide giustificazioni, assunta solo per penalizzare i soci di minoranza o alterare l'equilibrio del contratto sociale.

1.12. Influeno pertanto la delibera di distribuzione degli utili in modo rilevante sulla società, sia sul piano economico-finanziario sia nei rapporti tra soci e organi sociali, non può ritenersi che si detenga il controllo di diritto

della società in assenza del relativo potere di voto anche sulla destinazione degli utili.

1.13. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: in tema di agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 vigente *ratione temporis*, la donazione della nuda proprietà di quote di s.r.l. con riserva in capo all'usufruttuario del diritto di voto sugli utili non realizza il trasferimento di partecipazioni idoneo a determinare il controllo di diritto sull'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., permanendo il potere di incidere sulla volontà assembleare anche in capo all'usufruttuario, con conseguente insussistenza dei presupposti per la fruizione dell'agevolazione.

1.14. La Commissione tributaria regionale ha allora correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 4 *ter*, d.lgs. n. 346/1990 per mancato trasferimento di partecipazioni sociali in grado di determinare il controllo di diritto sull'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1, c.c.

2. Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.

3. Stante la novità della questione trattata si ritiene opportuno compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 10.3.2026.

Il Presidente
(Giacomo Maria Stalla)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale